

STATUTO
della
“FONDAZIONE SALESIANI
PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ITALIA NORD EST – impresa sociale”

Art. 1 – Premesse

1.1 La *Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale Italia Nord Est – impresa sociale* (di seguito la “**Fondazione**”) nasce dalla trasformazione della associazione non riconosciuta che, denominata *Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Bearzi*, ha come finalità istituzionale la promozione umana, civica e cristiana dei giovani lavoratori e dei ceti popolari operando in specie nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel settore della formazione professionale.

Facendo proprio il sistema educativo, le metodologie e lo stile di San Giovanni Bosco, il *Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP Bearzi* ha sempre fatto e tuttora fa riferimento all’*Ispettorica Salesiana San Marco* al pari delle altre Associazioni dedite alla formazione professionale salesiana che operano nel nord est dell’Italia.

In attuazione del Carisma di Don Bosco promosso dalla Società di San Francesco di Sales che sul territorio prende il nome di *Ispettorica Salesiana San Marco*, la Fondazione si fa quindi carico della gioventù, specialmente la più bisognosa di attenzioni, in continuità con la grande esperienza della formazione professionale salesiana, con l’esplicito intendimento di dar vita ad una Istituzione finalizzata a conservare parte del relativo patrimonio organizzativo, mobiliare e culturale, stimolando la formazione, la ricerca e lo studio in campo sociale, socio assistenziale, culturale, educativo, ambientale e di solidarietà del lavoro umano, nonché l’organizzazione di altre attività diverse, accessorie e connesse.

Art. 2 - Denominazione, Sede e Durata

2.1. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è costituita una Fondazione denominata:

“FONDAZIONE SALESIANI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ITALIA NORD EST – impresa sociale”.

La Fondazione può essere denominata in forma breve “**FONDAZIONE FP INE - IS**”.

2.2. La locuzione “impresa sociale” sarà riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività ed in qualunque atto, corrispondenza e comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

2.3. La Fondazione ha sede in Udine all’indirizzo risultante dal Registro delle imprese. Spetta al Consiglio Direttivo l’adozione della delibera e la comunicazione al Registro delle Imprese del successivo, eventuale cambiamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.

2.4. Eventuali sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale (o all’estero), onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

2.5. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 3 – Scopi, finalità ed ambiti di presenza

3.1. La Fondazione ha le caratteristiche di “impresa sociale” ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e si propone di esercitare in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti.

3.2. La Fondazione opera nell’ambito della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

3.3. In particolare la Fondazione persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale, ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco ed agli apporti della prassi educativa salesiana attraverso la presenza attiva nell’ambito del sistema di formazione professionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, nonché con altri organismi - nazionali e internazionali - interessati ai processi formativi ed alle politiche attive del lavoro.

3.4. La Fondazione persegue i suoi fini:

- a. promuovendo le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche e di solidarietà del lavoro umano;
- b. rispondendo prioritariamente alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovanili;
- c. attivando iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale, favorendo specifici interventi rivolti a soggetti esposti al rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
- d. sviluppando le professionalità specifiche di tutti gli operatori, qualificandone i ruoli educativi, psico-pedagogici, didattici e tecnici dei formatori;
- e. assicurandosi forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli Organismi consultivi e decisionali che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale.

3.5. La Fondazione opera in coerenza con la Proposta Formativa Salesiana che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle attività associative, collocandosi nell’ambito:

- a. internazionale, nazionale, regionale e locale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui essa opera;
- b. ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali internazionali, nazionali e locali per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro dei giovani;
- c. salesiano, all’interno del progetto educativo-pastorale ispirato a Don Bosco, del Movimento Giovanile Salesiano e delle esperienze associative che ne fanno parte ed operano con una propria Proposta per qualificare i servizi formativi.

Art. 4 – Assenza di scopo di lucro

4.1. La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento delle attività previste da questo Statuto o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, e dall’art. 16 del decreto

legislativo 112/2017.

4.2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali sia durante la durata del vincolo di destinazione sia in qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del vincolo di destinazione e/o dei requisiti presupposti per operare nell'ambito dell'Impresa sociale.

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste espressamente richiamate dall'art. 3 DIS cui si fa espresso ed integrale richiamo.

Art. 5 – Attività

5.1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione esercita, senza scopo di lucro, in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale e, in particolare, essa può:

A. nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. 112/2017, articolo 2, comma 1, lettera d):

- istituire e/o gestire corsi di studio e formazione professionale, promuovere e/o realizzare incontri, conferenze, convegni e seminari, visite-studio, stages culturali e professionali, scambi culturali e altre iniziative idonee a sviluppare relazioni di confronto locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- assistere enti ed organismi pubblici e privati con attività di studio, ricerca, sperimentazione, supporto culturale e tecnico;
- istituire borse di studio;
- attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli operatori impegnati nelle attività della Fondazione;
- costituire e/o promuovere strutture formative professionali e/o scolastiche, curandone l'organizzazione e la gestione, con propri assetti ed autonomi organigrammi, ed anche con altre strutture, pubbliche e private;

B. nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria (D. Lgs. 112/2017, articolo 2, comma 1, lettera g):

- sottoscrivere convenzioni con Università e Istituti di ricerca;
- erogare servizi per università e scuole, di ogni ordine e grado ovvero offrire consulenza e supporto culturale-scientifico-tecnico a persone ed enti pubblici e/o privati che perseguono finalità analoghe;

C. nell'ambito della organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (D. Lgs. 112/2017, articolo 2, comma 1, lettera i):

- promuovere in genere, anche e soprattutto per il tramite di un'attività didattica, la diffusione della cultura in tutte le sue forme, stili e generi, con particolare riguardo ai processi di innovazione e sperimentazione;
- curare direttamente ed indirettamente la redazione, la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste e notiziari, attinenti l'attività della Fondazione;
- creare una serie di opportunità volte a valorizzare le eccellenze presenti sul territorio;
- collaborare e aderire alle organizzazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità;

D. nell'ambito della organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (D. Lgs. 112/2017, articolo 2, comma 1, lettera k):

- realizzare e/o promuovere iniziative culturali, ricreative, sociali, socio assistenziali educative e formative coerenti con le finalità della Fondazione volte a favorire uno sviluppo socio-culturale del territorio anche in collaborazione con altri enti, organismi, enti del terzo settore, società, imprese sociali, enti ecclesiali ed altri organismi in qualsivoglia forma istituiti;

E. nell'ambito della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (D. Lgs. 112/2017, articolo 2, comma 1, lettera l):

- promuovere iniziative di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito dell'orientamento professionale e scolastico, della formazione e dell'aggiornamento professionale e della riconversione dei lavoratori di ogni livello, con particolare attenzione ai giovani che si trovano in situazioni di disagio, al fine del loro reinserimento partecipativo nella società, anche in collaborazione con gli altri organismi salesiani ovvero con altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali;

F. nell'ambito dei servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità (D. Lgs. 112/2017, articolo 2, comma 1, lettera p):

- promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

L'attività di servizi volti all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro potrà essere svolta anche a prescindere dallo *status* del lavoratore, rientrando in tal caso detta attività tra quelle svolte in via non principale.

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Fondazione, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5.2. La Fondazione, esclusivamente per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, potrà altresì:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- promuovere la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;

- ricevere lasciti, fondi, contributi e sponsorizzazioni, provenienti da soggetti pubblici e/o privati, da assegnazioni previste dalle normative italiane ed europee;

- promuovere iniziative mirate al sostegno, anche economico, di enti, di istituzioni ed associazioni o fondazioni, pubbliche e/o private, che perseguano scopi analoghi;

- costituire o partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, superficiaria, o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori

di consolidamento o manutenzione ordinaria o straordinaria;
- realizzare attività di raccolta fondi in conformità a quanto previsto dall'art. 7 D.Lgs. 117/2017 (CTS).

Art. 6 – Patrimonio – Fondo di gestione

6.1. Il patrimonio iniziale può essere accresciuto:

- a)** dai beni mobili e immobili, somme di denaro, valori, titoli e quant'altro perverrà alla Fondazione a titolo di successione, donazione ed a qualsiasi altro titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- b)** da ogni altra elargizione liberale o conferimento fatta da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- c)** dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e da altri enti o organismi - pubblici o privati - e da persone fisiche e giuridiche, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiali, in quanto destinati ad incrementare il patrimonio, salva l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- d)** dalle somme versate da enti o organismi - pubblici o privati - o persone fisiche che prestino sostegno alla Fondazione, sempre che siano accettate dal Consiglio Direttivo;
- e)** dai redditi, dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti, dalle entrate di qualsiasi genere che il Consiglio Direttivo deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- f)** dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

6.2. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a)** dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b)** da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c)** dalle elargizioni fatte da enti o da privati senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d)** da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e)** dai contributi, in qualsiasi forma concessi alla Fondazione;
- f)** dai ricavi e proventi derivanti delle attività istituzionali;
- g)** dai contributi ordinari e straordinari di soggetti pubblici e privati destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- h)** da ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi, ai sensi dell'art. 7 CTS;
- i)** dalle rendite del patrimonio;
- j)** dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione.

6.3. Il Consiglio Direttivo della Fondazione provvede ad investire i mezzi a disposizione con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo.

6.4. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale.

6.5. Il Consiglio Direttivo può vincolare la destinazione di contributi al perseguimento di obiettivi specifici o alla realizzazione di progetti specificamente individuati.

Art. 7 - Patrimoni destinati

7.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà istituire patrimoni destinati ad una o più attività specificamente identificate, tra quelle che la stessa intende svolgere, con l'obbligo di tenere separate le relative scritture contabili.

7.2. L'individuazione degli elementi del patrimonio destinato, l'esatta individuazione delle attività specifiche a cui esso viene destinato e l'eventuale, precisa localizzazione geografica di svolgimento delle attività che si svolgono con gli elementi costituenti il patrimonio destinato, spettano al Consiglio Direttivo e richiedono la preventiva approvazione dell'*Ispettorica Salesiana San Marco*.

Art. 8 - Volontari

8.1. La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Partecipanti

9.1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, delle sue finalità e all'attuazione delle sue attività mediante contribuzioni o, comunque, con la messa a disposizione (giuridicamente consolidata) di beni, servizi, denaro, attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

9.2. Il Consiglio Direttivo determinerà, con apposito regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, nonché i termini di partecipazione e/o coordinazione più opportuni per una efficace ed efficiente attuazione delle attività perseguite dalla Fondazione.

9.3. Per essere riconosciuti Partecipanti occorre presentare domanda scritta

al Consiglio Direttivo che delibera (in virtù delle richieste presentate e nei termini di cui al comma seguente) l'ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti.

La delibera di ammissione o di negazione deve essere comunicata al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, senza necessità di motivazione alcuna.

Art. 10 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

10.1. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 11 - Organi

11.1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Presidente e il Vice Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Direttore Generale;
- d. il o i Comitato/i dei Partecipanti;
- e. il Comitato Tecnico Scientifico;
- f. l'Organo di Controllo interno e l'Organo di Revisione legale dei conti;
- g. il Comitato degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività.

11.2. Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 112/2017, coloro che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal Codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- (a) – onorabilità: assenza di condanne penali passate in giudicato;
- (b) – professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- (c) – indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza.

11.3. Agli amministratori, ai componenti l'Organo di controllo e di revisione e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi del D. Lgs. 112/2017.

Art. 12 - Nomina e revoca del Presidente e Vice Presidente

12.1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio Ispettorale dell'*Ispettorica Salesiana San Marco* in conformità alle norme di diritto canonico ad esso applicabili.

12.2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

12.3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere revocato da chi lo ha nominato in conformità alle applicabili previsioni di diritto Canonico.

12.4. In caso di revoca del Presidente, il Consiglio, su iniziativa di un consigliere, deve essere convocato entro i successivi dieci giorni per procedere al recepimento della nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Ispettorale dell'*Ispettorica Salesiana San Marco*.

12.5. Le medesime indicazioni previste per il Presidente restano valide anche per il

Vice-Presidente.

Art. 13 - Compiti e funzioni del Presidente

13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.

13.2. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono anche il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

13.3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

13.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale; in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

13.5. Spetta inoltre al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere funzione propulsiva delle attività del Consiglio Direttivo, regolandone i lavori;
- sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale, economico e finanziario della Fondazione;
- assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione, nomina, revoca e durata

14.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a undici membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Il numero dei membri viene determinato dal Consiglio Ispettorale dell'*Ispettorica Salesiana San Marco* all'atto della nomina del Consiglio Direttivo.

14.2. I membri del Consiglio Direttivo vengono così nominati:

- i. un membro è nominato, su proposta del Consiglio Ispettorale dell'*Ispettorica Salesiana San Marco*, dalla Federazione Nazionale CNOS-FAP (tenuto conto di tutte le espressioni e/o modifiche che tale Ente potrà assumere);
- ii. uno è nominato dai lavoratori dipendenti della Fondazione con modalità descritte in apposito Regolamento emanato al riguardo dal Consiglio Direttivo;
- iii. gli altri membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio Ispettorale dell'*Ispettorica Salesiana San Marco*.

14.3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

14.4. I membri possono essere revocati anticipatamente da coloro che li hanno nominati per le cause previste dalla legge, dallo statuto o regolamento.

14.5. Il Consigliere nominato ai sensi del precedente art. 14.2 punto i.), assumerà la qualifica di Delegato Regionale ed avrà il compito di rappresentare la Federazione Nazionale CNOS-FAP nell'ambito della Regione Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, esercitando i poteri determinati all'atto di nomina o nel corso del mandato, in conformità a quanto previsto dallo statuto della Federazione.

14.6. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 14.2.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: funzioni

15.1. Il Consiglio Direttivo ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l'esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti l'amministrazione, l'utilizzazione e la disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e i rapporti con il personale.

15.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) discute ed approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- b) approva il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie assicurando il rispetto delle prescrizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Statuto;
- c) approva e pubblica il bilancio sociale redatto in conformità di legge;
- d) predispone ed approva eventuali regolamenti interni, in particolare disciplinando le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017, deliberando in specie, tra le altre, le modalità di nomina del membro del Consiglio Direttivo designato dai lavoratori dipendenti della Fondazione e dei componenti il Comitato degli utenti stabilendo le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento di detto Comitato;
- e) nomina e revoca il Direttore Generale determinandone poteri e competenze;
- f) discute ed approva, in particolare i programmi annuali e pluriennali di attività della Fondazione, proposti dal Presidente, da altri Consiglieri e/o dal Direttore Generale;
- g) dispone il più conveniente impiego dei fondi;
- h) dispone il più conveniente impiego delle erogazioni, delle rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
- i) delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'art. 5;
- j) delibera nei termini di legge sulle modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione e l'estinzione della Fondazione;
- k) può delegare al Presidente poteri determinati, esclusi quelli non delegabili per legge o per statuto;
- l) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione;

- m) determina eventuali compensi o criteri per i rimborsi spesa di chi riveste cariche sociali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/2017;
- n) determina il numero dei membri del Comitato Tecnico – Scientifico e li nomina;
- o) istituisce e determina il numero dei membri del o dei Comitati dei Partecipanti;
- p) discute ed approva le eventuali collaborazioni con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- q) può conferire al Presidente e a uno o più Consiglieri eventuali deleghe di funzioni nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, oltre a quanto già stabilito dallo statuto;
- r) può inoltre nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti, fissando l'eventuale compenso, delegando il Presidente per gli adempimenti formali conseguenti.

15.3. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

15.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro delle Imprese o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: funzionamento

16.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere con lettera, con telegramma, con fax, con e-mail o, comunque, con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi ed anche verbalmente.

16.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo interno.

16.3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'Organo di controllo interno e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

16.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.

16.5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.6. Il voto è palese.

16.7. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente in relazione alla importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

16.8. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché l'eventuale alienazione di beni facenti parte del patrimonio della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

16.9. Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del segretario del Consiglio Direttivo: qualora alcuno degli intervenuti si allontani ne deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

16.10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 – Direttore Generale

17.1. In forza di apposita delega conferitagli dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dell'articolo 18 del Codice civile, il Direttore Generale provvede alla predisposizione degli atti del Consiglio Direttivo ed adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento della Fondazione nell'ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitigli.

Le norme sui poteri e le responsabilità del Direttore Generale sono contenute in un apposito disciplinare di conferimento di incarico che definirà, altresì, il compenso e la durata del contratto.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni di segretario.

Art. 18 – Comitato dei Partecipanti

18.1. Il Consiglio direttivo può istituire uno o più Comitati dei Partecipanti, con funzioni consultive in relazione a scelte programmatiche delle diverse attività svolte ciascuno dei quali può avere una specifica caratterizzazione in termini di attività e/o delimitazione, anche geografica, di riferimento.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione determinerà il numero dei componenti del o dei Comitati, tra un minimo di tre ad un massimo di sette, nell'ambito delle direttive e con l'osservanza dei criteri che il Fondatore indicherà nell'atto istitutivo.

Il Consiglio Direttivo stabilirà, con proprio regolamento, le modalità operative, in senso lato, del o dei Comitati.

Art. 19 – Comitato Tecnico - Scientifico

19.1. Il Comitato Tecnico - Scientifico è composto da un numero variabile da cinque a dieci membri nominati dal Consiglio Direttivo che ne determina pure il numero.

19.2. Membri di diritto del Comitato Tecnico – Scientifico sono i Direttori dei Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Fondazione.

19.3. I membri del Comitato Tecnico - Scientifico devono essere scelti fra

personalità di provata competenza negli ambiti di intervento della Fondazione e potranno essere anche membri del Consiglio Direttivo.

19.4. I membri del Comitato durano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e per loro eventuale sostituzione competente è il Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza.

19.5. I membri del Comitato Tecnico - Scientifico sono rieleggibili.

19.6. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico che partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

19.7. I membri del Comitato Tecnico - Scientifico sono revocabili dal Consiglio Direttivo per gravi irregolarità o per inerzia o assenza dall'attività del Comitato.

Art. 20 – L'Organo di Controllo interno e di Revisione Legale dei Conti

20.1. L'Organo di Controllo interno è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e all'articolo 2399 del codice civile, nominati dal Consiglio Ispettorale dell'*Ispettorica Salesiana San Marco* ad eccezione di un membro effettivo nominato dai lavoratori dipendenti della Fondazione.

20.2. L'Organo di Controllo interno vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo potranno essere attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

20.3. L'Organo di Controllo interno esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

20.4. I componenti dell'Organo di Controllo interno possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo procedendo in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

20.5. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.6. Le riunioni dell'Organo di Controllo interno possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

20.7. Nel caso in cui la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro o dai componenti l'Organo di Controllo interno, se iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali.

Art. 21 – Comitato degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività

21.1. Il coinvolgimento degli utenti e di altri soggetti interessati all'attività della Fondazione e quindi la loro influenza su quelle decisioni della Fondazione che vadano ad incidere sulla qualità dei servizi resi, è attuato mediante la costituzione ed il puntuale funzionamento del Comitato degli utenti.

21.2. A tal fine il Comitato degli utenti:

- collabora con la Fondazione per la migliore qualità della erogazione del servizio e

- per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;
- promuove iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;
 - partecipa alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

21.3. Le modalità di nomina dei componenti il Comitato degli utenti e le norme di organizzazione e di funzionamento di detto Comitato, sono oggetto di apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Trasformazione o estinzione.

22.1. Nei casi previsti dalla legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio Direttivo in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 12 del D. Lgs. 112/2017.

22.2. Il Consiglio Direttivo provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

22.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore individuato specificamente dal Consiglio Direttivo in base alle indicazioni espresse dall'*Ispettorica Salesiana San Marco* o, in mancanza di individuazione o ciò non fosse consentito dalla legge, ai fondi di cui all'articolo 16, comma 3, del D. Lgs. 112/2017.

Art. 23 - Esercizio finanziario

23.1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° settembre e termina con il 31 agosto di ogni anno di vita della Fondazione.

23.2. Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio o, se diverso, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 112/2017.

23.3. Nel rispetto di quanto previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 112/2017, il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

23.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

23.5. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali disavanzi di gestione e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

23.6. Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Norme di rinvio

24.1. Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 ed in particolare, quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 dello stesso Decreto.